



35781-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Cavallo	- Presidente -	Sent. n. Sez. 332
Donatella Galterio		CC - 15/02/2017
Aldo Aceto	- Relatore -	R.G.N. 28810/2016
Giovanni Liberati		
Enrico Mengoni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del 04/04/2016 del Tribunale del riesame di Macerata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata il 08/02/2017.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/04/2016 del Tribunale di Macerata che, decidendo in sede di riesame del decreto del 07/03/2016 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute certificate ed operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2012 per un ammontare pari ad €

263.767,16), aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, di beni in disponibilità del ^(omissis) fino alla concorrenza di € 316.058,44 (somma comprensiva di sanzioni e interessi), ha ridotto l'importo del sequestro nei soli limiti della somma evasa, al netto pertanto di sanzioni e interessi.

1.1. Con il primo motivo, deducendo, in fatto, di aver concordato con l'amministrazione finanziaria il pagamento rateale del debito prima della emissione del sequestro e di aver già pagato, al 1° febbraio 2016, tre rate del complessivo importo di € 47.408,80, eccipisce, in diritto, l'erronea applicazione degli artt. 321 e 322, cod. proc. pen., 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, 10-bis, 13 e 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento ablatorio, l'insussistenza del *'fumus commissi delicti'*, il travisamento dei fatti, l'insussistenza dei presupposti dell'urgenza e del pericolo di protrazione del reato.

L'introduzione e la modificazione, ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, degli artt. 12-bis, 13 e 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ha fatto venir meno, secondo il ricorrente, l'automatismo della cautela reale che caratterizzava la confisca per equivalente ai sensi dell'abrogato art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007. Tali modifiche hanno comportato una mutazione genetica della misura non più adottabile quando, come nel caso di specie, la concordata rateizzazione del debito ed il suo pagamento provano la volontà di adempiere l'obbligazione tributaria, volontà che sarebbe frustrata ed impedita nel suo concreto realizzarsi in caso di sequestro delle provviste necessarie a far fronte non solo al pagamento del debito ma anche al proseguimento dell'attività imprenditoriale da cui trarre le risorse economiche necessarie al pagamento stesso. Non sarebbe dunque possibile disporre il sequestro in assenza di un vero e proprio pericolo di inadempimento del debito.

1.2. Con il secondo motivo eccipisce la carenza di motivazione, l'errata valutazione dei presupposti, l'ingiustizia, l'irragionevolezza e la sproporzione della misura cautelare.

Sviluppando gli argomenti già illustrati con il primo motivo, deduce che né la richiesta del PM, né il decreto il G.i.p. prendono in considerazione l'esistenza del piano di pagamento rateale; di tale omissione era stato investito il Tribunale del riesame che non solo non ha affrontato l'argomento, ma non ha tenuto conto nemmeno dei pagamenti *"medio tempore"* effettuati, con conseguente violazione dei profili di proporzionalità e ragionevolezza della misura.

1.3. Con memoria dep. R' 08/02/2017 riprende i temi sviluppati con il primo motivo di ricorso e, richiamando a sostegno principi recentemente affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 39789 del 12/05/2016 e Sez. 3, n. 30/03/2016, n. 40314), insiste nel sostenere che il sequestro preventivo adottato in costanza di pagamento di un piano rateale di rientro del debito tributario impedisce al



contribuente di onorare il debito stesso e di poter fruire della causa di non punibilità prevista dal novellato art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché comuni per l'oggetto.

3.1. La questione posta dal ricorrente è se l'impegno assunto dal contribuente a versare le somme dovute all'erario (*scilicet*, nei soli modi e forme previsti dall'ordinamento tributario) inibisca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni corrispondenti, per valore, all'importo evaso o comunque comporti la modifica dei presupposti del sequestro stesso.

3.2. La soluzione è negativa.

3.3. In termini generali, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non necessita, ai fini della sua adozione, che sussista il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa. Il concetto è stato ripetutamente affermato da questa Corte che ha spiegato come tale forma di sequestro costituisca figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della oggettiva confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 6, n. 3343 del 25/09/1992, Garofalo, 192862; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242). Non occorre, dunque, alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200854; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000, Rv. 217682). Qualche pronuncia di questa Corte lascia trasparire la possibilità che, in caso di confisca facoltativa, il giudice debba dar conto del potere discrezionale di cui si è avvalso, compresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (così Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943).

3.4. Nello specifico, però, la confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, che ha "sostituito" la confisca di cui all'art. 322-ter, cod. pen., ha natura obbligatoria, come reso chiaro dal tenore letterale della norma stessa (<<è sempre ordinata la confisca>>). Al riguardo, questa Corte ha già spiegato che la confisca, anche



per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764).

3.5. Il fatto che il d.lgs. n. 158 del 2015 ha introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta la natura del sequestro, né della confisca in funzione della quale esso viene disposto. Dirimente, al riguardo, è il meccanismo previsto dallo stesso art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 che presuppone (e dà per scontata) la possibilità, per il contribuente che si sia impegnato nei confronti dell'erario al pagamento del debito, di pagare il dovuto <<anche in presenza del sequestro>>.

3.6. Sul punto questa Corte ha già spiegato che il comma secondo dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è quella di garantire che l'adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno, espliciti i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384).

3.7. La tesi difensiva, secondo cui il pagamento rateale del debito tributario (e, coerentemente, anche l'ammissione stessa al pagamento) osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, comporta, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa (così come disciplinata dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) che diverrebbe non più obbligatoria, bensì, nella peggiore delle ipotesi per il contribuente, facoltativa. Di tutto ciò, però, non v'è traccia né nella lettera della legge, che continua a ritenere obbligatoria la confisca diretta del profitto ovvero di beni di valore ad esso corrispondente e a prevedere meccanismi di composizione tra il sequestro stesso, il pagamento in corso e la

confisca (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000), né nella giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato - come subito si vedrà - la possibilità di poter pagare il debito tributario anche in costanza di sequestro e di poter conseguentemente fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000. Non è perciò pertinente la giurisprudenza citata dal ricorrente con la memoria difensiva dell'08/02/2017 poiché le sentenze in essa richiamate si limitano a definire l'ambito applicativo della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, senza affrontare il ben diverso ^{tema} dei rapporti tra sequestro preventivo e pagamento del debito. Ae

3.8. In sintesi, la persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito (ed il fatto che lo stia pagando) o i riflessi che il sequestro potrebbe avere sull'economia d'impresa o, ancora, il pericolo che nelle more il bene possa disperdersi o la positiva prognosi di adempimento, non essendo il giudice dotato, al riguardo, di alcuna discrezionalità; la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono.

3.9. Ne consegue che le eccezioni difensive che, quanto meno presuppongono la trasformazione della natura obbligatoria della confisca (e del conseguente sequestro preventivo), non sono fondate.

3.10. Quanto alla pretesa "riduzione" del sequestro in misura corrispondente alle rate già corrisposte, non v'è dubbio che, come reiteratamente affermato da questa Corte, in termini generali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, e ciò ^{non tanto} in virtù degli invocati principi di gradualità e proporzionalità delle misure cautelari (che non rilevano in questo caso), bensì perché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903). Ae

3.11. Tuttavia il Tribunale fa buon governo dell'insegnamento (espressamente richiamato dai Giudici del riesame) secondo il quale la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa

dimostrazione del "quantum" corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043).

3.12. Nel caso di specie, il Tribunale, dato atto che il debito erariale complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) è stato ripartito in venti rate, afferma con chiarezza di non essere in grado, sulla base delle produzioni del ricorrente, di stabilire quanta parte delle somme già versate fosse attribuibile alla sorte capitale, quanto agli interessi, quanto alle sanzioni, demandando al PM il compito di provvedere al riguardo.

3.13. Sicché è totalmente destituita di fondamento l'eccezione di mancanza di motivazione al riguardo.

3.14. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 01/02/2017.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Aldo Cavallo

